

Agevolazioni

DS6901 Doppio percorso

parallelo
per i crediti
Transizione 4.0

Luca Gaiani

— a pag. 37

Tre comunicazioni per ottenere i crediti di Transizione 4.0

Agevolazioni

Con la legge di Bilancio imprese soggette al plafond di 2,2 miliardi

No a ulteriori trasmissioni per chi ha ordinato entro la fine del 2024

Luca Gaiani

Due percorsi paralleli per le comunicazioni dei crediti di imposta su investimenti 4.0 da realizzare nel 2025 e nel primo semestre 2026. Le imprese che sono soggette al plafond di 2,2 miliardi previsto dalla legge di Bilancio devono utilizzare la procedura (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) approvata dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) con il decreto pubblicato sul sito istituzionale, che prevede tre comunicazioni, al fine di prenotare il credito di imposta ed entrare nell'ordine cronologico da cui dipende la priorità nell'utilizzo delle risorse. Per chi ha ordinato i beni entro fine 2024, e mantiene il credito automatico, valgono invece le vecchie regole e la modulistica già in uso e non occorrono ulteriori trasmissioni.

Stretta su 4.0

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un tetto di 2,2 miliardi per l'erogazione dei crediti di imposta previsti dalla legge 178/2020 per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, nonché nel primo semestre 2026 se «prenotati» entro fine 2025.

A differenza di quanto previsto fino al 2024, il credito non è

più automatico, ma verrà concesso nel limite del plafond complessivo a carico dello Stato, seguendo l'ordine cronologico delle domande (comunicazioni sul portale Gse).

Il tetto di 2,2 miliardi non opera per gli investimenti effettuati nel 2025 e fino al 30 giugno 2026, che sono stati «prenotati» dalle imprese, con ordine confermato e pagamento di un acconto almeno del 20%, entro il 31 dicembre 2024.

Al fine di gestire le domande di crediti di imposta e attribuirli rispettando il tetto di spesa, il ministero ha approvato un decreto direttoriale che contiene la nuova modulistica e le modalità di trasmissione delle comunicazioni ex ante ed ex post.

Percorso sdoppiato


Per le imprese soggette al plafond di 2,2 miliardi, sono previste tre comunicazioni: due preventive e una consuntiva. La prima comunicazione ex ante, che riporta gli investimenti programmati e il credito corrispondente, è quella in base alla quale si forma l'ordine cronologico delle domande e dunque va trasmessa nel più breve tempo possibile (in ogni caso entro il 31 gennaio 2026). Il decreto non lo prevede espressamente, ma è opportuno che il Gse informi tempestivamente l'impresa (come avviene per transizione 5.0) della disponibilità di risorse a valere sulla domanda ex ante presentata (ciò sarà presumibilmente stabilito regolato dal successivo provvedimento per l'apertura del canale telematico).

I contribuenti che, relativamente ad investimenti 2025 soggetti al plafond di 2,2 miliardi,

hanno già trasmesso la comunicazione ex ante (ed eventualmente anche quella ex post) con il vecchio modello devono ripresentarla con la nuova modulistica (riportando il protocollo della precedente) entro 30 giorni dalla approvazione del decreto, cioè entro il 14 giugno, per «salvare» la posizione cronologica della domanda precedente. Se si slitta oltre questa data, si perde la priorità della vecchia comunicazione e si deve ripartire da zero. Le regole sopra illustrate valgono anche per comunicazioni inviate nel 2024 con data ultimazione 2025 o 2026 alle quali non ha fatto seguito, entro il 31 dicembre scorso, il pagamento dell'acconto 20 per cento.

Nei trenta giorni dalla prima comunicazione ex ante va presentata una seconda domanda preventiva (denominata «preventiva con acconto») per indicare i dati riguardanti l'ordine accettato e il pagamento dell'acconto 20%; questo pagamento minimo iniziale, che non era previsto dalla legge (se non per avvalersi della coda del 2026), diventa così condizione di spettanza del credito. La domanda richiama il protocollo telematico della prima e va dunque trasmessa in modo distinto da quest'ultima.

Compensazione dal secondo mese successivo



Si arriva infine alla terza comunicazione, quella di completamento, che va trasmessa entro il 31 gennaio 2026 (investimenti 2025) o entro il 31 luglio 2026 (investimenti del primo semestre 2026 con ordine e acconto 20% entro fine 2025) che evidenzia il credito effettivo. Il ministero comunica alle Entrate la lista dei crediti attribuiti nel mese precedente (entro il quinto giorno lavorativo successivo) e il contribuente può compensare la prima rata dal giorno 10 del mese suc-

cessivo a quest'ultima lista (cioè del secondo mese successivo a quello di invio della comunicazione di completamento).

Nessuna novità per le imprese che hanno «prenotato» i beni (ordine e acconto 20%) entro il 31 dicembre 2024. Esse seguono la vecchia strada e dunque presentano un modello ex ante e un modello di completamento come da Dm 24 aprile 2024; l'ordine cronologico è irrilevante e il credito spetterà senza vincolo del plafond complessivo di 2,2 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I percorsi tortuosi della semplificazione

Transizione 5.0

Va dichiarato l'utilizzo delle metodologie standardizzate

Roberto Lenzi

Transizione 4.0 copia la parte buona di Transizione 5.0, il meccanismo di accesso diventa il medesimo. La prenotazione iniziale determinerà l'accantonamento delle risorse, poi ci sarà l'obbligo del 20% di acconto da pagare entro un mese dalla prenotazione e, infine, la conferma dell'investimento a consuntivo. Cambiano solo le date finali: per Transizione 4.0 la comunicazione consuntiva dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026

per i quali è stato effettuato ordine e pagato acconto entro il 31 dicembre 2025. Per Transizione 5.0, invece, la data ultima per la comunicazione consuntiva è il 28 febbraio 2026. In cosa differiscono le due agevolazioni? Sostanzialmente per il fatto che i beni 4.0, per rientrare in Transizione 5.0, devono anche ridurre i consumi energetici, come attestato da un tecnico.

La grande novità della legge di Bilancio 2025 per Transizione 5.0 prevedeva una misura di semplificazione procedurale per gli investimenti in beni sostitutivi, accolta con favore dalle imprese come segnale di alleggerimento degli oneri documentali. La disposizione consente di fondare la valutazione del risparmio energetico su documentazione tecnica standardizzata – quali regolamenti Ue, norme di settore, Migliori tecnologie disponibili (Mtd) o evidenze equivalenti – evitando così il ricorso a calcoli puntuali ex post sui consumi. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei

consumi energetici a consuntivo, elemento che ha frenato molte imprese dall'utilizzare lo strumento, considerando anche che molte Pmi non hanno produzioni standardizzate e temono molto il monitoraggio dei consumi che potrebbe non essere facilmente riconducibile alle produzioni ante intervento.

La semplificazione introdotta dalla legge si scontra però con l'operatività. La norma, pur introducendo un metodo più snello di valutazione, mira a garantire comunque il rispetto del requisito minimo di risparmio per l'accesso all'incentivo, consentendo al contempo l'automatico soddisfacimento della verifica durante il periodo di sorveglianza. Le FAQ ufficiali hanno precisato che resta fermo l'obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di certificare il risparmio energetico conseguito e di quantificarlo in termini di Tep equivalenti. Questi sono spinti a farlo solo nei casi in cui ci sono le dichiarazioni del costruttore che attestano i miglioramenti dell'efficienza energetica e la conformità alle

metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale.

Ne consegue che la semplificazione introdotta dalla legge di Bilancio 2025 è diventata immediatamente operativa solo per quei macchinari già progettati e costruiti secondo metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, come quelle richiamate nelle faq (ISO 14955, IEC 60034, EN 50598 eccetera). Tuttavia, con l'orizzonte temporale del 31 dicembre 2025, risulta poco realistico attendersi che i costruttori non già allineati a tali standard riescano a riprogettare, produrre e soprattutto predisporre in tempo utile le dichiarazioni preventive richieste per la certificazione iniziale ai fini della prenotazione. In assenza di tali dichiarazioni, i tecnici certificatori non potranno procedere alla redazione della documentazione necessaria a validare l'investimento, con la conseguenza che i costruttori non potranno accettare ordini destinati al credito 5.0 secondo la procedura ordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova procedura

DS6901

1

Comunicazione preventiva

Le imprese comunicano al Gse l'importo degli investimenti 4.0 che intendono realizzare nel 2025 e fino al 30 giugno 2026. Sulla base della data di invio di questo modello si forma l'ordine cronologico per l'attribuzione dei crediti nel limite del plafond di 2,2 miliardi. Chi ha già inviato il modello vecchio deve ripresentarlo entro 30 giorni dal Dm (14 giugno) per mantenere il cronologico acquisito

2

Comunicazione preventiva «con acconto»

Entro 30 giorni dalla prima domanda, occorre pagare l'acconto del 20% e trasmettere una seconda comunicazione riportando i dati del versamento al fine di confermare il credito di imposta prenotato con la prima domanda

3

Completamento entro il 31 gennaio 2026

La comunicazione ex post va trasmessa entro gennaio 2026 oppure entro luglio 2026 per chi usufruisce della coda temporale del primo semestre di tale anno (ordine e acconto entro il 31 dicembre 2025)

4

Regole invariate per chi ha prenotato nel 2024

Le imprese che hanno confermato l'ordine e pagato l'acconto 20% entro fine 2024 non seguono il nuovo percorso, ma applicano le regole del Dm 24 aprile 2024: comunicazione ex ante ed ex post e credito automatico